

Il Codice Civile

Commentario

fondato e già diretto da Piero Schlesinger
continuato da Francesco D. Busnelli e Giulio Ponzanelli

Enrico Antonio Emiliozzi

Della responsabilità genitoriale

Artt. 337-bis-337-septies



Lefebvre Giuffrè

ART. **337-bis**

AMBITO DI APPLICAZIONE

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

SOMMARIO: Introduzione.

1. Introduzione.

I diritti e gli obblighi che hanno i genitori nei confronti dei figli non dipendono dai rapporti che sussistono fra gli stessi genitori (1). Essi sono identici sia nel caso in cui i genitori siano uniti in matrimonio sia nell'ipotesi in cui convivano semplicemente, ovvero, abbiano procreato senza alcuna convivenza (2). Anzi i diritti e gli

(1) L. ROSSI CARLEO, *Art. 337-bis*, in *Esercizio della responsabilità genitoriale*, a cura di S. Patti e L. Rossi Carleo, in *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2021, p. 1 s., la quale a proposito della disciplina sull'affidamento condiviso osserva che « essa dà atto della conclamata postergazione della rilevanza del rapporto matrimoniale sul rapporto di filiazione: la responsabilità genitoriale prescinde dal rapporto di coniugio tra i genitori e, ancor più, il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori prescinde dalla convivenza fra i genitori stessi ».

(2) Cfr. M. SESTA, *Genitorialità e famiglia nella recente evoluzione legislativa*, in *La crisi della famiglia*, III, *La responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli*, a cura di M. Sesta e A. Arceri, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2016, p. 11: « l'odierna realtà sociale e giuridica della famiglia appare permeata da un predominante spirito individualista; gli stessi rapporti tra genitori e figli — piuttosto che inseriti in un ambito comunitario — seguono il paradigma del diritto e del

obblighi dei genitori nei confronti dei figli non mutano quando la comunità familiare, fondata o meno sul matrimonio, si dissolva. Come è stato osservato dalla dottrina (3), il fondamentale obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole non dipende dal concepimento o dalla nascita in costanza di matrimonio, bensì si basa sul fatto stesso della filiazione, come risulta dall'art. 30 Cost. Pertanto, come è stato rilevato, « ciò che muta — e non potrebbe essere altrimenti — in conseguenza della disgregazione della convivenza basata sul matrimonio, vale a dire in conseguenza della mutata situazione di fatto, sono i criteri di attuazione di codeste posizioni soggettive » (4). Si deve pertanto condividere l'osservazione secondo la quale: « la recente riforma della filiazione ha, dunque, invero modificato la nozione stessa di famiglia, che non solo non è più necessariamente fondata sul matrimonio, ma che può sincronicamente coesistere con più famiglie, quantomeno dal punto di vista dei figli. Inoltre, sempre a seguito della riforma, ed in specie delle nuove regole in tema di responsabilità genitoriale, la genitorialità si è staccata dal matrimonio e dalla famiglia, se intesa in senso tradizionale, e può declinarsi in una serie molteplice di contesti: quello della famiglia matrimoniale, della coppia separata o divorziata, ma anche della coppia non coniugata, della persona risposata o convivente con altra persona e con propri e/o con i di lei figli, o ancora della persona singola » (5).

Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di considerare che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati ed assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315-bis,

dovere, con netta enfattizzazione delle prerogative riconosciute ai figli, come emerge dagli artt. 315-bis e 337-ter, i quali enunciano i diritti del figlio nei confronti dei genitori, che sono attribuiti individualmente ed incondizionatamente, in modo indipendente dalla più ampia vicenda familiare che li riguarda ».

(3) G.F. BASINI, *L'affidamento condiviso*, in *Il diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio*, in *Trattato* diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, 2007, p. 1021.

(4) G.F. BASINI, *L'affidamento condiviso*, cit. p. 1021.

(5) M. SERRA, *La riforma della filiazione legislativa*, cit. p. 1021.

Termine estratto capitolo

ART. 337-ter

PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di

disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.*
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.*
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.*
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.*
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La conservazione dei rapporti familiari. — 3. Il mantenimento dei genitori. — 3.1. Il principio di proporzionalità. — 3.2. L'accordo dei genitori sul mantenimento della prole. — 3.3. La revisione dell'assegno di mantenimento previsto a favore dei figli. — 4. Rapporti fra genitori e figli. — 5. Affidamento condiviso e mantenimento dei figli. — 6. L'adeguamento dell'assegno di mantenimento. — 7. Il giudicato sulle pronunce di mantenimento della prole. — 8. Le decisioni di maggiore interesse per i figli. — 9. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione. — 10. Amministrazione, rappresentanza e usufrutto legale. — 11. Il disaccordo fra i genitori. — 12. Affidamento familiare. — 13. Le indagini patrimoniali.

1. Premessa.

Il primo comma della norma in commento indica la finalità dell'istituto dell'affidamento condiviso (1) che è quella di concretizzare il diritto del minore di età a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi ed a conservare

(1) Alcune critiche all'affidamento condiviso sono mosse da G.F. BASINI, *L'affidamento condiviso*, cit. p. 1081: « Rinunciare a disporre l'affidamento bigenitoriale — in sintesi — non rappresentava certo la soluzione eccellente, ma, in molti casi, era quella meno nociva per la prole. In fondo, ove non sia possibile raggiungere l'ottimo, l'interesse della prole può anche consistere nel subire il male minore ».

rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (2).

La dottrina ha osservato che « entrambi i genitori hanno il dovere di assicurare la rispettiva presenza nella vita del figlio, non facendo venir meno il proprio apporto in termini di educazione, istruzione, assistenza materiale, cura, e, come ora si esprime l'art. 337-ter, comma 1, assistenza morale, espressioni tutte che evocano una concreta e attiva partecipazione dei genitori alla vita quotidiana del figlio, nei limiti in cui ciò sia possibile e non defaticante per il minore stesso » (3).

Al fine di raggiungere le finalità indicate, il secondo comma dell'art. 337-ter c.c. dispone, con norma inderogabile, che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori (4).

(2) Cass. 21 gennaio 2025, n. 1486, in *DeJure*: « in conformità al disposto dell'art. 337-ter c.c., il compito del giudice è quello di provvedere in modo tale che venga "conservato" un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, avendo il minore diritto a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. La conservazione del rapporto tra genitore e figlio è descritto come un diritto prima di tutto del minore, che il giudice è chiamato a salvaguardare, ma è anche un diritto del genitore, che deve essere messo in condizioni di esercitare la propria responsabilità genitoriale. Questa Corte ha affermato più volte che i provvedimenti giudiziali che, a definizione del relativo procedimento di merito in sede di appello o reclamo, statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che, adottate materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse del minore ».

(3) A. ARCERI, *La crisi della coppia genitoriale e gli effetti personali nei confronti dei figli*, cit., p. 214.

(4) Cass. 9 marzo 2022, n. 7734, in *Diritto e giustizia*, 2022, con nota di N. FRIVOLI, *È sempre necessaria la nomina del curatore speciale per salvaguardare l'interesse del minore*: « la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli. Non può sostenersi che, in presenza di un affidamento condiviso, i genitori dei figli non possano essere

Termine estratto capitolo

ART. 337-quater

**AFFIDAMENTO A UN SOLO GENITORE E
OPPOSIZIONE ALL’AFFIDAMENTO CONDIVISO**

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Affidamento esclusivo. — 3. Affidamento esclusivo e responsabilità genitoriale — 4. Affidamento condiviso e collocamento del minore in misura prevalente o esclusiva presso uno dei genitori. — 5. Comportamento illecito di uno dei genitori.

1. Premessa.

Ai sensi dell'art. 337-*quater* c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore di età (1). Inoltre l'affidamento esclusivo può essere disposto nelle

(1) Cfr. C. IRTI, *L'affidamento esclusivo*, cit., p. 179: « Il tenore letterale dell'art. 337-*quater* — nello stabilire che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore — sembra, in primo luogo, raccomandare al giudice, chiamato a pronunciarsi sul provvedimento di affidamento, a basare la sua scelta su una valutazione preminente del rapporto figlio-genitore, piuttosto che sul rapporto intercorrente fra i due genitori, al fine di impedire, ad esempio, che un provvedimento di affidamento monogenitoriale venga motivato, in via esclusiva, sulla base di una eccessiva conflittualità fra gli stessi »; G. BALLARANI, *L'affidamento condiviso e l'interesse del minore*, cit., p. 58, il quale rileva « una importante inversione nel procedimento valutativo del giudice che non potrà essere più diretto all'individuazione di quello tra i genitori che possa ritenersi (in astratto) maggiormente idoneo ad ottemperare alle funzioni formative, educative e di istruzione del minore; dovendo l'interprete valutare l'opportunità di un possibile

ipotesi in cui quello condiviso sarebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulti che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di provvedere alla cura ed all'educazione del minore (2).

L'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve essere considerato come un'eccezione alla regola sull'affidamento condiviso (3), cosicché il giudice può adottarlo soltanto nelle ipotesi in cui

affido monoparentale solamente previa esclusione della scelta condivisa in quanto contraria all'interesse del minore, questi sarà chiamato ad operare una valutazione in negativo sulla inopportunità della condivisione, andando ad individuare i fattori oggettivi o soggettivi che la impediscono: l'interprete non dovrà individuare in positivo il genitore più idoneo alla cura del minore, bensì, in negativo quello che impedisce la condivisione. La motivata esclusione della condivisione sarà pertanto limitata ai soli casi in cui si ravvisi una sia pur generica, ma fondante, ragione ostativa imputabile a entrambi i genitori, ovvero a circostanze oggettive indipendenti dalla volontà dei genitori e legate a fattori esterni alla coppia tali da sconsigliarne l'applicazione, ovvero ancora ai casi in cui l'esclusione della condivisione trovi fondamento nella situazione di uno dei genitori ». Cfr. Cass. 9 marzo 2022, n. 7734, *cit.*: « Non può sostenersi... che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli non possano essere emessi d'ufficio ove comportino limitazioni della responsabilità genitoriale, atteso che a siffatta interpretazione restrittiva osta la finalità imprescindibile e prioritaria di tutela del minore, il cui perseguimento è affidato al potere officioso del giudice con amplissima latitudine, mentre, diversamente opinando, quella finalità rimarrebbe frustrata ».

(2) L'affidamento esclusivo non deve però pregiudicare il diritto alla bigenitorialità. A tale proposito Cass. 9 febbraio 2023, n. 4056, in *DeJure*, osserva che « pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 CEDU, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori ». Pertanto, per i giudici di legittimità: « affido esclusivo non significa estromissione del genitore non affidatario dalla vita del figlio; non appare giustificato, ad esempio, il diniego dell'accesso paterno al sito della scuola frequentata dalla minore; i contatti padre-figlia devono essere agevolati dalla madre collocataria, anche con la previsione di telefonate da parte della minore ».

(3) A. ARCERI, *La crisi della coppia genitoriale e gli effetti personali nei confronti dei figli*, *cit.*, p. 182: « Il netto favore che il legislatore ha espresso, quanto meno a livello di diritto del minore (e quello, speculare, dei genitori) alla "bigenitorialità", fondandosi, per l'appunto, sul veduto di equilibrio tra le figure parentali e sulla spartizione, sin

Termine estratto capitolo

ART. **337-quinquies**

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Provvedimenti *de potestate*. — 3. Provvedimenti sul mantenimento della prole. — 4. Provvedimenti che regolano il diritto di visita.

1. Premessa.

Nei provvedimenti di c.d. giurisdizione camerale o volontaria o non contenziosa sussiste l'esigenza di adeguare costantemente la realtà giuridica a quella di fatto (1). Per questo motivo l'art. 337-

(1) Cfr. E. D'ALESSANDRO, *Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*, in *Esercizio della responsabilità genitoriale*, a cura di S. Patti e L. Rossi Carleo, in *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2021, p. 203: « L'art. 337-quinquies è una disposizione, a valenza processuale, avente carattere meramente ricognitivo dei principi generali sull'efficacia nel tempo delle decisioni *rebus sic stantibus* riguardanti, cioè, situazioni durevoli nel tempo ». Cfr. Cass. 13 maggio 2024, n. 12946, in *Dir. fam. e pers.*, 2024, p. 602 ss., con nota di M. CANONICO, *Il sereno dopo la tempesta sulla sospensione feriale dei termini processuali*; in *Ius Processo civile*, 21 maggio 2024, con nota di C. COSTABILE, *La sospensione feriale è applicabile alle controversie in materia di famiglia*: « ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave

quinquies c.c. stabilisce che ciascun genitore (2) ha il diritto di

pregiudizio alle parti ». La Suprema Corte argomenta che « L'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti. Quando l'azione giudiziaria sia l'unico rimedio funzionale a far valere un diritto che si assuma leso, la sospensione dei termini in periodo feriale, per il tramite della necessità di assicurare riposo agli avvocati, garantisce altresì che non sia menomato il diritto alla tutela giurisdizionale secondo quanto previsto in generale dall'art. 24 cost. (v. tra le varie C. cost. n. 380 del 1992, C. cost. n. 61 del 1990, C. cost. n. 49 del 1990). In guisa di tale ratio, la l. n. 742 del 1969 ha dettato come regola generale, in relazione all'art. 92 ord. giud., quella della sospensione degli affari civili in periodo feriale, salvo l'elenco tassativo dei casi (eccezionali) nei quali invece una certa tipologia di cause, specificamente indicate, va considerata urgente per definizione, così da risultare sottratta alla medesima regola (v. Cass. Sez. 1 n. 8567-91, Cass. Sez. 1 n. 12964-02). Nell'elenco delle cause alle quali la sospensione non è applicabile compaiono quelle "relative ad alimenti" (art. 92 ord. giud. come richiamato nell'art. 3 della l. n. 742 del 1969). Codeste sono però distinte — ontologicamente — dalle cause di separazione o di divorzio nelle quali semplicemente si discute dell'obbligazione alimentare o dell'assegno di mantenimento o divorzile. Queste ultime attingono a obbligazioni avvinte dal fine di solidarietà familiare o post-familiare considerato rilevante nella crisi della famiglia. Le relative prestazioni possono certo rispondere alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, ma in un'accezione più ampia di (e indiscutibilmente differente da) quella sottesa alla prestazione alimentare strettamente intesa, non essendo necessario lo stato di indigenza o di bisogno al quale allude, invece, l'art. 438 c.c. Simile constatazione distintiva è del tutto ovvia... Essa d'altronde trova riscontro, per i giudizi divorzili o per quelli di cui all'art. 9 della legge div. che qui specificamente interessano, nella funzione polivalente riconosciuta all'assegno nelle sue varie declinazioni: — natura assistenziale e anche perequativo-compensativa quanto all'ex coniuge, diretta conseguenza del principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale ad adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. Sez. Un. 18287-18); — concretizzazione, quanto al figlio, del diritto di ricevere dai genitori, sia se minore, sia se maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale e materiale (artt. 147, artt. 155 e 337-bis e seg. c.c.). Ciò vuol dire che, sempre in rapporto ai figli, al diritto ritenuto preminente fa da contraltare un obbligo che a sua volta si impone come dovere preminente: un dovere che sul genitore grava anche ove l'altro non possa o non voglia adempiere al proprio eguale dovere, nell'essenziale interesse dei figli stessi e onde far fronte comunque e per intero, alle loro esigenze con riguardo a sostanze patrimoniali e con la propria capacità di lavoro. »

Termine estratto capitolo

ART. 337-sexies

**ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E
PRESCRIZIONI IN TEMA DI RESIDENZA**

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

SOMMARIO: 1. Casa familiare. — 2. L'assegnazione della casa familiare. — 3. Il diritto personale di godimento sulla casa adibita a residenza familiare. — 4. Godimento della casa familiare a titolo di comodato stipulato per le esigenze abitative della famiglia. — 5. Estinzione del diritto di abitazione e sorte del contratto di comodato. — 6. Comodato a termine di immobile adibito a casa familiare. — 7. Comodato precario e diritto di abitazione sulla casa familiare. — 8. Opponibilità *ultra partes* del provvedimento di assegnazione della casa familiare. — 9. Difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare e simulazione del contratto di vendita dell'immobile. — 10. Imposizione tributaria sulla casa familiare assegnata ad uno dei genitori. — 11. L'assegnazione di alloggi ERP o di alloggi realizzati da cooperative edilizie. — 12. Le spese condominiali e quelle relative alla manutenzione della casa familiare. — 13. Assegnazione della casa coniugale ed agevolazione prima casa. — 14. Estinzione del diritto di godimento della casa familiare in caso di attribuzione della proprietà dell'immobile al genitore titolare del diritto di abitazione *ex art. 337-sexies c.c.*. — 15. Estinzione del diritto di godimento della casa familiare in caso di allontanamento del soggetto assegnatario. — 16. Estinzione del diritto di godimento della casa familiare in caso di convivenza *more uxorio* o di nuovo matrimonio da parte del beneficiario — 17. Estinzione del diritto di abitazione per il raggiungimento della maggiore età della prole; per il conseguimento della autosufficienza economica da parte della prole maggiore di età; per allontanamento dalla casa di residenza. — 18. Il diritto al mantenimento e l'assegnazione della casa familiare. — 19. L'occupazione illegittima dell'immobile dopo l'estinzione del diritto di abitazione. — 20. Il diritto di abitazione a favore del convivente di fatto. — 21. Rilevabilità da parte del terzo della estinzione del diritto di godimento della casa familiare. — 22. Morte del genitore diverso da quello affidatario o collocatario della prole.

— 23. Uso alternato da parte dei genitori della casa familiare. — 24. Diritto di abitazione sulla casa familiare ed assegno a favore del coniuge separato e del coniuge divorziato. — 25. Il cambiamento di residenza o domicilio.

1. Casa familiare.

La norma in commento stabilisce una particolare disciplina sull'uso di un immobile che è stato destinato a casa familiare, nelle ipotesi in cui gli autori della destinazione decidano di interrompere la convivenza e abbiano concepito insieme la prole che al momento del dissolvimento del rapporto affettivo sia minore di età o maggiorenne economicamente non autosufficiente (1).

(1) La presenza di prole minore di età o maggiorenne economicamente non autosufficiente per l'assegnazione della casa familiare è indispensabile. Pertanto non vi può essere alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare se i conviventi o i coniugi non hanno avuto figli (Trib. Salerno, sez. I, 9 marzo 2020, n. 908, in *DeJure*); Trib. Salerno, sez. I, 26 marzo 2015, n. 1415, in *DeJure*: « Va rimarcato che il disposto dell'art. 337-sexies c.c., applicabile anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio per il rinvio operato dall'art. 337-bis, facendo riferimento "all'interesse dei figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori. Condizione essenziale indefettibile per il provvedimento di assegnazione è l'interesse dei figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, con particolare riferimento alla conservazione del loro "habitat", domestico inteso come centro della vita e, degli affetti medesimi ». Sull'assegnazione della casa familiare, cfr. G.F. BASINI, *L'affidamento condiviso*, cit., p. 1060 ss.; M. SESTA, *L'emersione del diritto alla bigenitorialità nella crisi della famiglia*, cit., p. 72 ss.; C. CARICATO, *La casa familiare*, in *La crisi familiare*, a cura di T. Auletta, II, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, IV - *Il diritto di famiglia*, Torino, 2013, p. 325 ss.; L.A. SCARANO, *La casa familiare*, in *Famiglia*, 2001, p. 131 ss.; ID., *Coabitazione e casa familiare*, Milano, 2005, p. 23 ss.; ID., *L'assegnazione della casa familiare*, in C.M. Bianca, *La riforma della filiazione*, Padova, 2015, p. 809 ss.; G. FREZZA, *Opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, in *Rass. dir. civ.*, 1998, p. 519 ss.; ID., *I luoghi della famiglia*, Torino, 2004, p. 1 ss.; ID., *Tutela del minore tra residenza e casa familiare*, in *I soggetti deboli nella famiglia e nelle istituzioni socio-sanitarie. Biopotere e diritti della persona*, a cura di S. Piccinini, Napoli, 2007, p. 77; ID., *La casa (già) familiare*, in *Dir. fam. e pers.*, 2006, p. 718 ss.; ID., *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, in *Judicium*, 2014, p. 1 ss.; ID., *Casa familiare*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, I, *Famiglia e matrimonio*, a cura di P. Zatti, Milano, 2011, p. 111 ss.

Termine estratto capitolo

ART. 337-septies

**DISPOSIZIONI IN FAVORE
DEI FIGLI MAGGIORENNI**

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L'avente diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiore di età non autosufficiente. — 3. Estinzione del diritto al mantenimento dei figli maggiori di età non autosufficienti. — 4. La determinazione dell'assegno di mantenimento. — 5. Il figlio maggiorenne portatore di handicap grave. — 6. Il mantenimento a favore del figlio maggiorenne portatore di handicap grave. — 7. Decorrenza della efficacia della modifica delle condizioni economiche della prole. — 8. Adempimento dell'obbligo di mantenimento mediante una prestazione *una tantum*.

1. Premessa.

Il primo periodo della norma in commento riconosce il diritto al mantenimento a favore del figlio che abbia compiuto i diciotto anni, qualora non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica (1).

(1) Sul diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, cfr. T. AULETTA, *Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio*, cit., p. 1054 ss.; M. SESTA, *La filiazione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, in *Il diritto di famiglia*, III, Torino, 1999, p. 209 ss.; A. ARCERI, *Aspetti patrimoniali dell'affidamento*, cit., p. 324 ss.; F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori, rapporti patrimoniali*, in *Il codice civile. Commentario Schlesinger*, Milano, 2006, p. 104 ss.; Id., *Gli effetti riguardo ai figli*, in *Separazione e divorzio*, *Giur. sist. Bigiavi*, Torino, 2003, p. 833 ss.; M. BESSONE, *Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e direttive dell'art.*

La giurisprudenza ha stabilito che « tra le evenienze che com-

30 comma 1, Costituzione, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, c. 624 ss.; R. PACIA DEPINGUENTE, *Sul mantenimento dei figli maggiorenni di età: concorso dei genitori e oneri probatori*, in *Fam. e dir.*, 1996, p. 522 ss.; E. QUADRI, *Crisi familiare e mantenimento del figlio maggiorenne*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1995 I, p. 113 ss.; M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Il codice civile. Commentario Schlesinger*, Milano, 1990, p. 297 ss.; F. SANTOSUOSSO, *Il matrimonio*, Torino, 1989, p. 270 ss.; A. NATUCCI, *L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, a cura di De Cristoforo e Belvedere, Milano, 1980, p. 381 ss.; A. MORACE PINELLI, *Le disposizioni in favore dei figli maggiorenni*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, p. 868 ss.; B. DE FILIPPIS, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, Padova, 2006, p. 80; P. SIRENA, *Le disposizioni in favore dei figli maggiorenni*, in *L'affidamento condiviso*, a cura di Patti-Rossi Carleo, Milano, 2006, p. 202; G. CIPRIANI, *Il mantenimento dei figli nell'affidamento condiviso: problemi interpretativi e prassi applicative*, in *Nuova giur. commentata*, 2008, II, p. 178; M. ROMANO, *Commento all'art. 155-quinquies*, in *Provvedimenti riguardo ai figli (artt. 155-155-sexies)*, a cura di Patti-Rossi Carleo, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2010, p. 334 ss.; ID., *Il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente: profili sostanziali*, in *Esercizio della responsabilità genitoriale*, a cura di S. Patti e L. Rossi Carleo, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2021, p. 292 ss.; C. CARICATO, *L'affidamento condiviso dei figli*, cit., p. 390 ss.; E. BOLONDI, *Sempre più tutelata la posizione dei figli maggiorenni?*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 2003, I, p. 818 ss. Cfr. Cass. 11 aprile 2024, n. 9776, in *DeJure*: « il figlio neomaggiorenne che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento; nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni »; Trib. Ancona, 1 febbraio 2019, n. 206, in *DeJure*: « Il diritto al mantenimento del figlio... si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione che tenga conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, nella misura in cui siano compatibili con le condizioni economiche della famiglia. Pertanto, una volta acquisita una capacità lavorativa ed un'autosufficienza economica seppure temporanea (nel caso di specie della durata di tre anni), il diritto cessa di esistere, a meno che non si dimostri che il percorso formativo non sia stato ultimato, perché ad esempio trattasi di uno studente che ha svolto un lavoro occasionale per contribuire in prima persona al proprio sostentamento, acquisendo medio tempore una capacità lavorativa che tuttavia non è espressione del culmine di un percorso formativo che tenga conto delle proprie aspirazioni »; Trib. Napoli nord, sez. I, 20 marzo 2023, n. 1125, in *DeJure*: « Altresì nella valutazione della posizione del figlio ai fini dell'esercizio del diritto di mantenimento dell'autosufficienza non si può in

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

€ 42,00

024220074

ISBN 978-88-28-85417-3



9 788828 854173